



PROVVEDIMENTO Azione di classe

19 maggio 2021

Il Parlamento ha approvato la [legge n. 31 del 2019](#), volta a riformare l'azione di classe (c.d. *class action*), con la finalità di potenziare questo istituto allargandone il campo d'applicazione.

La legge n. 31 del 2019

La [legge n. 31 del 2019](#), approvata in via definitiva dal Senato il 3 aprile 2019 (cfr. [A.S. 844](#)), **riforma l'istituto dell'azione di classe**, in precedenza previsto dal Codice del consumo ([d.lgs. n. 206 del 2005](#)), **ric conducendone la disciplina al codice di procedura civile**, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-*bis*, composto dagli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).

La riforma, in sintesi, prevede:

- **l'estensione dell'ambito di applicazione dell'azione di classe.** Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "**diritti individuali omogenei**"; l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che si siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Destinatari dell'azione di classe saranno imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Dal punto di vista oggettivo, l'azione sarà esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;
- **l'ampliamento degli strumenti di tutela**, con la previsione, sempre nel codice di procedura civile, accanto all'azione di classe, di un'**azione inibitoria collettiva** verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui. Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni, potrà chiedere al giudice di ordinare a **imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità** la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

In particolare, per quanto riguarda l'azione di classe, la legge ne articola il **procedimento in tre fasi**: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'**ammissibilità dell'azione** e alla **decisione sul merito**, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla **liquidazione delle somme** agli aderenti alla classe. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento, anche la procedura di esecuzione forzata potrà essere esercitata in forma collettiva.

Quanto all'**adesione all'azione** - che in precedenza il codice del consumo consentiva solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito - la riforma prevede:

- che si possa aderire all'azione di classe nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, sarà il tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;
- che si possa aderire all'azione anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.

Inoltre, la legge:

- individua il giudice competente a conoscere dell'azione nella sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle corti di appello);
- prevede un ampio ricorso alle **tecnologie dell'informazione** e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura;
- disciplina il **compenso** da corrispondere, in caso di accoglimento della domanda, a coloro che svolgono la funzione di rappresentanti della classe ed ai difensori, riconoscendo la c.d. **quota lite**. Si tratta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento e l'ammontare dovrà essere determinato calcolando una percentuale rispetto dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare; la misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti la classe (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti).

L'entrata in vigore della riforma, originariamente fissata al 19 aprile 2020, è stata posticipata al 19 maggio 2021 dall'art. 26 del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. ristori-bis). Attualmente dunque **la riforma è in vigore**; agli illeciti commessi anteriormente continueranno ad applicarsi le disposizioni del codice del consumo.

Dossier

[Disposizioni in materia di azione di classe](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10621/disposizioni-materia-azione-classe-3.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10621/disposizioni-materia-azione-classe-3.html>

[Disposizioni in materia di azione di classe](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10921/disposizioni-materia-azione-classe-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10921/disposizioni-materia-azione-classe-1.html>

Allegati e Link Web

[Senato, Servizio studi, Dossier sull'A.S. n. 844 e n. 583. Disposizioni in materia di azione di classe](http://www.camera.it/temiap/2019/04/04/OCD177-3974.pdf)

<http://www.camera.it/temiap/2019/04/04/OCD177-3974.pdf>
